

Studio Legale

Prof. Avv. Michele Dionigi

Raccomandata
a mezzo PEC

Bari, lì 12 settembre 2018

Spett.le
Comune di Palo del Colle
P.E.C.: protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Regione Puglia
P.E.C.: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.le
Ordine dei Farmacisti
P.E.C.: ordinefarmacistiba@pec.fofi.it

Atto di significazione e diffida

per la immediata revisione del numero di farmacie spettanti al Comune di Palo del Colle e conseguente soppressione della sede farmaceutica sovrannumeraria.

Il sottoscritto Prof. Avv. Michele Dionigi, in nome e per conto dei Dott.ri **Giacomo Parisi**, rappresentante legale della “Farmacia Parisi srl” titolare della Farmacia Porta Reale, **Michele Brudaglio**, titolare della omonima Farmacia, **Alessandra Anna Raspatelli**, legale rappresentante della “Farmacia Raspatelli sas”, titolare della omonima Farmacia, **Vezio Capochiani** titolare della omonima Farmacia, tutti domiciliati ai fini del presente procedimento presso studio legale dello scrivente, sito in Bari alla Via Fornari n. 15/a,

PREMESSO CHE

- il DL n. 1/2012, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare il “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica”, all’art. 11, ha previsto – per quanto qui rileva - quanto segue: “1. Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di

Via Fornari 15/a, 70122 – Bari
Tel.: 080/5213225 – Tel. e Fax: 080/8490420
cell. 333/3835945
email: michele.dionigi@gmail.com
pec: dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it

Studio Legale

Prof. Avv. Michele Dionigi

nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";

b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. ... (omissis)

c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica".

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

Studio Legale

Prof. Avv. Michele Dionigi

conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. ... (omissis)

9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. ... (omissis)''.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- Gli odierni istanti sono tutti titolari di Farmacia nel Comune di Palo del Colle;
- Il detto Comune **non** ha inteso ottemperare agli obblighi rivenienti dalla riportata L. n. 27/2012, omettendo di individuare “*le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio*” e di comunicare alla Regione l’identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie;
- La Regione Puglia, esercitando i poteri sostitutivi di cui al comma 9 del riportato art. 11 L. n. 27/2012, ha, quindi, provveduto ad individuare n. 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione sul territorio regionale.
- In particolare, sul territorio del Comune di Palo del Colle, sono state individuate, sulla base dei dati demografici al 2010, due nuove sedi farmaceutiche , una “obbligatoria” a quoziente intero e l’altra su “base volontaria” a quoziente parziale (in aggiunta alle n. 5 preesistenti), in quanto la popolazione “eccedente” era risultata superiore al 50 per cento del parametro di 3.300 abitanti;
- Con Determina Dirigenziale n. 39/2013 dell’allora Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), pubblicata sul B.U.R.P. n. 20/2013, è stato bandito il Concorso Straordinario l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. 1261/2012), al quale sono seguiti n. 3 “interpelli”;
- Con delibera di Giunta del 28 giugno 2018, n. 1163, la Regione Puglia ha recentemente proceduto ad approvare l’elenco delle n. 39 sedi farmaceutiche per il quarto interpello del concorso straordinario, tra le quali figura quella

Via Fornari 15/a, 70122 – Bari
Tel.: 080/5213225 – Tel. e Fax: 080/8490420
cell. 333/3835945
email: michele.dionigi@gmail.com
pec: dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it

Studio Legale

Prof. Avv. Michele Dionigi

individuata “volontariamente” nel Comune di Palo del Colle, in quanto non ancora oggetto di assegnazione;

CONSIDERATO CHE

- Non risulta che il c.d. “quarto interpello” sia stato proceduto da una idonea verifica della permanenza dei presupposti per l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, in base ai parametri stabiliti dal comma 1 dell’art. 11 della L. n. 27/2012 né, tantomeno, risulta che il Comune di Palo del Colle abbia proceduto a sottoporre a revisione il numero di farmacie ad esso spettanti in base alle rilevazioni della popolazione residente;
- Da quanto, invece, emerge dalla attestazione del Responsabile del Settore Servizi Demografici allegata alla presente, **nel Comune di Palo del Colle, ad oggi, non sussistono i presupposti per l’assegnazione di farmacie ulteriori rispetto a quelle esistenti.**
- La popolazione residente accertata è, infatti, pari a n. **21.404** persone che, rapportata al parametro di cui alla L. n. 27/2012 (1 x 3300 ab), restituisce un numero di farmacie pari a **6** (ovvero pari a quelle già presenti).
- Dal 31/12/2010 al 31/12/2017, i dati Istat già mostrano un chiaro *trend* di decremento della popolazione residente, a cui va aggiunto il notevole flusso migratorio, tuttora esistente, in Nord Italia, Svizzera, Germania, Croazia, Slovenia, ecc dovuto alla ben nota crisi economica che ha piegato diversi artigiani, piccoli negozianti e agricoltori, i quali, pur conservando la cittadinanza italiana, di fatto non risiedono nel territorio comunale; né vi risiedono i tanti cittadini che richiedono permessi di soggiorno temporaneo presso Nazioni U.E. e non U.E. e le centinaia di ragazzi che studiano e vivono in altre città;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- Sulla base degli accertamenti demografici innanzi riportati, la sede farmaceutica oggetto di “quarto interpello” regionale risulta, oggi, **soprannumeraria**;
- La anzidetta circostanza, anche alla luce dell’attuale congiuntura economica, non farebbe altro che aggravare la situazione delle farmacie presenti sul territorio comunale, andando a restringerne, indebitamente, il bacino di utenza.

Via Fornari 15/a, 70122 – Bari
Tel.: 080/5213225 – Tel. e Fax: 080/8490420
cell. 333/3835945
email: michele.dionigi@gmail.com
pec: dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it

Studio Legale

Prof. Avv. Michele Dionigi

- L'assegnazione di una farmacia soprannumeraria determinerebbe, inevitabilmente, nelle farmacie esistenti, la riduzione dei fatturati e dei connessi approvvigionamenti di magazzino con peggioramento del servizio, con conseguente impossibilità di mantenere gli attuali livelli occupazionali e il livello dei servizi erogati ai cittadini (prenotazioni CUP, controlli pressori, collegamenti con banche dati e centri antiveneni, servizio di ricezione fax dai centri di ematologia, non applicazione del nolo bombole di ossigeno, campagne di informazione sanitaria, ecc);

RILEVATO CHE

- La giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ha avuto modo di cristallizzare i seguenti principi:
 - Prima di procedere all'assegnazione della sede farmaceutica, il Comune deve obbligatoriamente verificare il permanere dei requisiti minimi previsti dalla legge (con aggiornamento del numero degli abitanti), atteso che **“sarebbe del tutto illogico consentire l'assegnazione di sedi (di nuova istituzione e non ancora operanti) che sarebbero fin dall'inizio “soprannumerarie” per difetto del quorum demografico”**.
 - Una volta venuto meno il rispetto dei parametri demografici, l'indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non costituiscono ostacolo alla revisione della pianta organica, in presenza, come nel caso di specie, di una specifica clausola inserita nel bando che recava lo specifico avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all'esito dei giudizi pendenti.
Tale formale avvertimento, infatti, è tale da non consentire la formazione di alcuno specifico affidamento in capo ai concorrenti, e meno che mai il consolidamento delle loro posizioni;
 - *“L'indizione del concorso straordinario per l'assegnazione della sesta sede farmaceutica nel Comune di ... non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge*

Studio Legale

Prof. Avv. Michele Dionigi

n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25/02/2016, ord. n. 600).

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il sottoscritto Prof. Avv. Michele Dionigi nella propria dedotta qualità, a mezzo della presente

INVITA E, CONTESTUALMENTE, DIFFIDA

- il Comune di Palo del Colle a voler procedere, con estrema urgenza, alla revisione del numero di farmacie ad esso spettanti, con la conferma delle sei farmacie già esistenti ed aperte e la soppressione della settima sede farmaceutica sovrannumeraria, non aperta e nemmeno assegnata, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti.

- la Regione Puglia a sospendere, nelle more dell’espletamento dell’istruttoria comunale volta alla revisione del numero di sedi spettanti, la delibera di Giunta recante l’approvazione dell’elenco delle sedi farmaceutiche per il quarto interpello del concorso straordinario bandito con Determinazione Dirigenziale n. 39/2013, ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11, limitatamente alla “nuova” sede individuata per il Comune di Palo del Colle.

La presente viene, inoltre, trasmessa all’Ordine dei Farmacisti di Bari, affinché possa darne ampia diffusione ai propri iscritti, al fine di fornire adeguata tutela della loro posizione giuridica, atteso che un eventuale provvedimento recante l’anzidetta assegnazione, appalesandosi certamente illegittimo, non supererebbe indenne il vaglio del Giudice Amministrativo, il quale ha già avuto modo di chiarire, con le innanzi richiamate pronunce, l’insussistenza di alcuna legittima aspettativa in capo agli stessi.

Con osservanza.

Prof. Avv. Michele Dionigi



Via Fornari 15/a, 70122 – Bari
Tel.: 080/5213225 – Tel. e Fax: 080/8490420
cell. 333/3835945
email: michele.dionigi@gmail.com
pec: dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it